

Riunione dell'11 giugno 2009

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componenti: Avv. Domenico Naso (Relatore)

CAF/41/09 - Appello della società A.S.D. Pallavolo Forlì avverso il C.U. n. 7 del Giudice Unico Provinciale di Forlì – Cesena, affisso in data 15 maggio 2009 (omologa delle gare n. 1315 e 1327 del Campionato under 16/F con il miglior punteggio a favore delle squadre avversarie, ammonizione con diffida a carico dell'atleta Bezzi Sara, ammonizione con diffida a carico dell'atleta Laghi Maria Elena, ammonizione con diffida a carico dell'atleta Sughi Francesca, squalifica per due giornate di gara a carico del tesserato Ben Hamouda Omar, multa di € 240,00 a carico della società Pallavolo Forlì)

LA CAF

Letti gli atti ufficiali e l'appello proposto dalla società A.S.D. Pallavolo Forlì avverso il provvedimento C.U. n. 7 del Giudice Unico Provinciale del Comitato Provinciale Fipav Forlì – Cesena, affisso in data 15 maggio 2009, con il quale venivano omologate le gare n. 1315 e 1327 del Campionato under 16 femminile stagione sportiva 2008/2009 con il miglior punteggio a favore delle squadre avversarie e deliberata l'ammonizione con diffida a carico delle atlete Bezzi Sara, Laghi Maria Elena, Sughi Francesca, nonché comminata la squalifica per due giornate a carico del tesserato Ben Hamouda Omar e la multa di € 240,00 a carico della società Pallavolo Forlì;

osserva

con unico motivo d'appello è stata dedotta l'illegittimità della decisione all'epigrafe in quanto modificativa del risultato di due gare U16F n. 1315 e 1327 vinte sul campo dalla A.S.D. Pallavolo Forlì e già omologate.

Tale motivo risulta fondato e va accolto.

Le gare suddette sono state infatti regolarmente omologate dopo la verifica settimanale dei referti da parte del Giudice Unico, il quale deve improntare la propria azione al principio dell'immediata applicazione della sanzione al fine di tutelare i partecipanti ai campionati.

In tale ottica, i referti devono essere immediatamente consegnati al Giudice Unico che è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari prima di disporre l'omologa delle gare.

L'avvenuta omologa decreta, infatti, l'ufficialità dei risultati nonché la certezza di quanto determinato, in seguito al controllo, da parte dell'Organo Giudicante, rendendo non modificabili gli esiti delle gare.

Ed invero, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste ex art. 42 n. 2 R. Gare - pacificamente non ricorrenti nel caso di specie - ogni possibile modifica di quanto già stabilito e reso pubblico determinerebbe una violazione dei principi di correttezza e buon funzionamento, oltre che di certezza del diritto.

Alla luce di quanto detto, la decisione del Giudice Unico, che ha modificato dopo quasi due mesi il risultato già omologato delle due gare in questione, risulta illegittima in quanto palesemente tardiva e contraria a quanto previsto dal Regolamento Federale e inficiante la stessa regolarità del campionato e delle classifiche.

Da queste ultime risulta infatti l'assegnazione alla A.S.D. Pallavolo Forlì dei punteggi conseguiti sul campo da gioco e poi omologati e non suscettibili, per tale motivo, di alcuna modifica ulteriore.

Il provvedimento del Giudice Unico, per questi motivi, appare quanto mai tardivo ed in contrasto con quanto indicato sui referti di gara, ancora più ove si consideri che la sua attività si basa esclusivamente sul referto e sul rapporto arbitrale e che pertanto non vi è una istruttoria così complessa da giustificare una riesamina, peraltro non consentita, della vicenda.

E' inoltre certo che i provvedimenti aventi contenuto disciplinare devono essere comminati in un lasso di tempo il più vicino possibile all'epoca in cui è stato commesso l'illecito proprio al fine di garantire la certezza della sanzione, aspetto che, nel caso che ci interessa, è stato evidentemente disatteso.

PQM

In accoglimento dell'appello, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al GUP Forlì affinché disponga l'omologa delle gare del Campionato U16/F nn. 1315 e 1327 con i risultati conseguiti sul campo, adottando tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, anche in ordine alla classifica.

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli